

SOCIETA' D'INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI

STATUTO

Titolo I - Denominazione, scopo e sede

Art. 1

L'Associazione *Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri* (di seguito anche "*Società*"), è stata costituita nel 1838 e legalmente riconosciuta quale istituto di pubblica utilità avente carattere privato con Sovrana Risoluzione 9 giugno 1840 sotto il nome di "*Cassa d'Incoraggiamento per le Arti e Mestieri*", in seguito mutato in quello attuale con Regio Decreto 29 gennaio 1888 n. 2816, Serie III.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo dell'Associazione, che non ha fini di lucro, è di coadiuvare lo sviluppo delle industrie, dei servizi e delle arti utili, soprattutto con l'istituire e gestire scuole di scienze applicate per la formazione professionale tecnica rivolta al mondo del lavoro, coniugando in tal modo il sapere con le sue applicazioni

Essa svolge la propria attività nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, del restauro, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della cultura e della tutela delle risorse naturali e dell'ambiente e della cultura e dell'arte in genere.

Essa, nello svolgimento della propria attività istituzionale, persegue inoltre anche finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti svantaggiati.

Potrà promuovere iniziative di Educazione interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile, indotte anche dal fenomeno migratorio.

Potrà realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento culturale, perfezionamento e informazione rivolte a personale docente e non docente delle scuole.

Potrà produrre, pubblicare e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e prodotti multimediali.

Potrà stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività, nonché per l'affidamento a terzi di studi specifici e consulenze, partecipare ad Associazioni, Enti, Società ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa; l'Associazione potrà concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti; potrà costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo ed a tutto quanto riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa.

La sede dell'Associazione è in Milano; Il Consiglio stabilisce l'indirizzo della sede dell'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di erogare, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura, nonché per coprire eventuali disavanzi degli esercizi precedenti.

Titolo II - Fondo Sociale e Soci

Art. 3

L'Associazione trae i propri mezzi:

- a) da donazioni e lasciti;
- b) dall'annuale contributo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;
- c) da erogazioni liberali e convenzioni dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Milano, di altri enti pubblici e privati nonché di persone fisiche;
- d) dalle quote associative;
- e) da proventi per servizi, cessioni di beni e concessione di terzi;
- f) altri proventi.

Art. 4

Sono Soci Fondatori, quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari, quelli ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci persone fisiche e giuridiche ed enti, si obbligano al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Tuttavia il Consiglio in considerazione di apporti di particolari entità in beni da parte di soci può deliberare l'esenzione per gli stessi dal versamento della quota associativa annuale.

E' comunque garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 5

Per essere accettato come Socio il richiedente dovrà farne richiesta alla Presidenza, che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea in caso di morosità, o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Art. 6

I Soci non sono titolari di alcun diritto sul patrimonio sociale neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le quote o i contributi dei Soci non sono trasferibili neppure a causa di morte, né rivalutabili.

In caso di morte di un Socio, gli eredi non possono vantare alcun diritto.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Titolo III - Consiglio Direttivo

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto di ventisei membri eletti dall'Assemblea. Di questi, undici sono scelti tra Soci, undici tra i proposti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, uno tra i proposti dal Comune di Milano, uno tra i proposti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, uno tra i proposti dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative e uno proposto dalla Provincia di Milano.

Art. 8

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti e se proposto dalla Presidenza, nomina un Tesoriere al di fuori dei propri membri.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Venendo per qualsiasi ragione a mancare un membro nel triennio, il Consiglio, su proposta del Presidente, può deliberare di cooptare una persona di sua scelta tra i candidati della medesima lista del Consigliere cessato.

Tale cooptazione è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

Il membro cooptato resta in carica per la durata residua del Consiglio in carica.

Art. 10

Il Consiglio si riunisce di regola tre volte per ogni esercizio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.

La convocazione del Consiglio si fa con comunicazione scritta all'indirizzo dei Consiglieri almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Nella convocazione sono indicati luogo, data ed ora della riunione, la possibilità di una seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima e l'ordine del giorno della riunione.

Art. 11

Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica, salvo il deliberare validamente, qualunque sia il numero dei presenti, in caso di seconda convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole o il consenso scritto della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In particolare, il Consiglio:

- a) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento nonché l'eventuale esenzione per alcuni soci in considerazione dell'entità degli apporti conferiti dagli stessi;
- b) redige annualmente i rendiconti economici-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) informa annualmente con Relazione scritta l'Assemblea dei Soci sull'andamento didattico, sulla gestione generale e sui programmi della Società;
- e) ha l'iniziativa di ogni modifica statutaria, dell'adozione e relative modifiche al Regolamento nonché del possibile scioglimento della Società, da proporsi per approvazione all'Assemblea;
- f) su proposta del Presidente, può attribuire la qualifica di membri onorari, senza diritto di voto, a persone fisiche che si siano particolarmente distinte;
- g) propone all'Assemblea dei Soci l'esclusione di Soci per i motivi elencati all'art. 5;
- h) approva procedure e mansionari;
- i) può nominare Comitati Scientifici anche per singole discipline.

E' facoltà del Consiglio deliberare la distribuzione di premi, riconoscimenti, diplomi nel rispetto delle previsioni di cui al comma 8, lettera a) dell'art. 148 del TUIR 917/86.

Art. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione e con la facoltà di delega.

In particolare

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e ne firma i verbali unitamente al Relatore;
- b) quando se ne presenti il caso, propone al Consiglio la nomina di organi speciali, sia consultivi che operativi, con relative funzioni e modalità;
- c) sentito il Consiglio, nomina un Relatore - Direttore Generale non membro del Consiglio, avvocati e procuratori alle liti nonché procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
- d) dà attuazione alle delibere del Consiglio; in esecuzione delle medesime, sottoscrive ogni tipo di contratto o altro documento finalizzato alla formalizzazione di Associazione Temporanea

di Scopo (ATS) e Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente esercita altresì i poteri di straordinaria amministrazione delegatigli dal Consiglio.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente supplisce uno dei Vice Presidenti.

Art. 13

Il Relatore, rispondendone al Presidente, sovrintende all'andamento della Società, ne programma e pianifica le attività ed ha facoltà di proporre al Presidente ed al Consiglio soluzioni e provvedimenti che ritenga utili al conseguimento dello scopo sociale.

Firma la corrispondenza ordinaria e quella che comporta obblighi per la Società entro il limite deliberato dal Consiglio e redige annualmente la bozza dei rendiconti, delle relazioni del Consiglio e degli atti in genere, tutti da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo.

Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo, alle Assemblee dei Soci e ne redige i verbali.

Titolo IV - Assemblea

Art. 14

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'adunanza.

Art. 15

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e l'Assemblea ordinaria ha luogo entro quattro mesi da tale data.

Art. 16

All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- a) nominare i componenti il Consiglio Direttivo nel rispetto dell'Art. 7;
- b) nominare i due Revisori dei Conti;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio, quest'ultimo con il rapporto dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare l'adozione di un Regolamento interno della Società e le sue eventuali modifiche;
- e) deliberare sulle modifiche statutarie e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo voto dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare lo scioglimento della Società su proposta del Consiglio Direttivo, nominare i liquidatori e destinare il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) deliberare l'esclusione di Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea si fa con comunicazione anche via e-mail o fax al recapito indicato dai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e l'avviso resta affisso per il medesimo periodo presso la sede dell'Associazione.

Nella convocazione sono indicati luogo, data ed ora della riunione, la possibilità di una seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima e l'ordine del giorno della riunione.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci tra cui i Soci Fondatori e delibera col voto favorevole della maggioranza.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

In seconda convocazione si delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole dei Soci fondatori.

Le modifiche statutarie verranno poi sottoposte all'approvazione dell'Autorità tutoria unitamente all'estratto del verbale dell'adunanza assembleare.

Le deliberazioni si faranno constare da un verbale firmato dal Presidente, dal Relatore e da due Scrutatori se nominati dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee ed i bilanci resteranno affissi presso la sede dell'Associazione nei due mesi successivi all'assemblea.

Art. 19

Il controllo contabile della società è demandato a due Revisori dei conti nominati dall'assemblea tra gli iscritti all'elenco dei Revisori Legali dei Conti.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Venendo a mancare un membro nel triennio, il Consiglio può deliberare di cooptare una persona di sua scelta su proposta del Presidente e soggetta a ratifica dell'Assemblea alla sua prima riunione.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Art. 20

Le disposizioni del presente Statuto vanno interpretate alla luce del già citato art. 148, comma 8 del DPR 22.12.1986 n. 917, tendendo le medesime conformarsi ai principi stabiliti da tale norma.